



## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. SRCPIE/2/2010/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 12 gennaio 2010, composta dai Magistrati:

Dott. Ugo REPPUCCI	Presidente
Dott. Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario Relatore
Dott. Walter BERRUTI	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Viarigi, n. 2004 del 1 dicembre 2009, recante un quesito riguardante la ricapitalizzazione ed il

ripiano delle perdite di una società pubblica partecipata dal Comune, a seguito di condanna giudiziale di quest'ultima;

Vista l'Ordinanza n. 1/2010, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

#### FATTO

Il Comune di Viarigi, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in merito alla possibilità di ricapitalizzare e ripianare le perdite di una società pubblica partecipata dal Comune, a seguito di condanna giudiziale di quest'ultima.

In particolare, la società a capitale interamente pubblico, che gestisce lo smaltimento dei rifiuti, sarebbe stata condannata, con sentenza del Consiglio di Stato, al pagamento di un'ingente somma per il danno arrecato ad un'impresa privata, a seguito del mancato affidamento della concessione e gestione decennale di due impianti.

A fronte di tale situazione, la società sarebbe stata costretta ad azzerare il capitale sociale rendendolo pari ad un valore negativo.

Tanto premesso, il Comune istante chiede un parere in ordine alla possibilità di farsi carico, pro quota, insieme agli altri Comuni facenti parte della società, della ricapitalizzazione e del ripiano del debito sorto a seguito della soccombenza giudiziaria di quest'ultima.

Si chiede, inoltre, se sia possibile ristorare il Comune dall'eventuale esborso, facendolo gravare, in tutto o in parte, sui ruoli ordinari della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

#### MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Viarigi, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

## 2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta in esame verte su una questione che riguarda l'attività finanziaria dell'ente, ed in particolare la gestione delle spese, pertanto è da ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica.

La stessa richiesta viene esaminata da un punto di vista generale ed astratto, lasciando all'Amministrazione interessata ogni valutazione sull'attività da porre in essere.

Nei limiti sopra descritti, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

## 3) Merito:

Con il primo quesito, il Comune istante chiede un parere in merito alla possibilità di farsi carico, pro quota, insieme agli altri Comuni facenti

parte della società, della ricapitalizzazione e del ripiano del debito sorto a seguito della soccombenza giudiziaria di quest'ultima.

Stando a quanto dichiarato nella richiesta in esame, la società pubblica partecipata dall'Ente avrebbe l'obbligo di soddisfare il debito riconosciuto giudizialmente nei confronti di una società privata e, conseguentemente, si troverebbe nella condizione di dovere ridurre il capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2447 c.c. ).

Se nelle descritte circostanze sono in linea di massima ammissibili operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione, il collegio ritiene di richiamare l'attenzione del Comune istante sulle particolari regole e sui principi di cui si deve tener conto, ove si tratti di società a partecipazione pubblica.

Al riguardo si riporta, per quanto possa rilevare nel caso di specie, quanto già espresso da questa Sezione sull'argomento, nella delibera n. 15 del 4 giugno 2008: *"In primo luogo, in merito alle partecipazioni societarie degli Enti locali, questa Sezione ritiene utile rilevare come sugli equilibri di bilancio degli Enti locali incidano direttamente i risultati degli organismi partecipati. Il risultato economico finale della gestione degli enti locali comprende anche il risultato della gestione operativa che include i costi ed i ricavi derivanti anche dall'esercizio di attività svolte attraverso società partecipate. Pertanto, reiterate operazioni di ripianamento di perdite e di ricapitalizzazione costituiscono un rischio per gli equilibri di bilancio dell'Ente. Inoltre, il reiterarsi delle perdite di una società partecipata rivela un'insufficiente produttività ed utilità per l'Ente locale socio unico o di maggioranza di cui quest'ultimo, nell'esercizio delle sue autonome scelte gestionali, non può non tener conto.*

*Si evidenzia inoltre che le operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione incidono sulle finanze comunali destinate alla spesa di parte corrente. Se infatti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di*

*capitale costituiscono forme di investimento (cfr. art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – finanziaria 2004), come tali finanziabili con ricorso all'indebitamento ovvero con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato e non altrimenti vincolato, non costituiscono investimento ma rientrano nella spesa corrente le operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione (cfr. il principio contabile n. 2, punto 9, redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali). Pertanto non solo non si può ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di tali operazioni (cfr. art. 3, comma 19 della finanziaria 2004), ma trovano anche applicazione i limiti di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)".*

Quanto alla possibilità di ristorare il Comune dall'eventuale esborso, facendolo gravare, in tutto o in parte, sui ruoli ordinari della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), si evidenzia quanto segue.

In primo luogo in merito alla possibilità di aumentare la misura di tale tributo, si richiama quanto previsto dall'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 30, ha confermato per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti tributari già prevista dal citato art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

In ogni caso la scelta di modificare la relativa tariffa non può che avvenire nel rispetto dei limiti posti dalla disciplina vigente.

Per gli enti che ancora applicano tale tributo (soppresso inizialmente dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 che prevedeva la contestuale istituzione di una Tariffa di igiene ambientale, a sua volta soppressa dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 - approvato in attuazione della legge

delega n. 308 del 2004 e poi modificato con D.Lgs. 16 n. 4 del 2008 - e sostituita dal nuovo codice ambientale dalla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), si evidenziano in particolare: l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 69, comma 2, del D. Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 nella determinazione delle tariffe che devono "*indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3*"; i criteri di commisurazione delle tariffe, di cui all'articolo 65 dello stesso decreto, correlati alla quantità e alla qualità dei rifiuti producibili nei locali e aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati; i limiti al gettito come previsti dall'articolo 61 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni e integrazioni.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 gennaio 2010.

Il Primo Referendario Relatore

F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente

F.to Dott. Ugo REPPUCCI

Depositato in Segreteria il 12 gennaio 2010

Il Direttore

F.to Dott. Federico SOLA